2026/1521

3.7.2026

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA LIBANESE SULLA COOPERAZIONE TRA L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE (EUROJUST) E LE AUTORITÀ DELLA REPUBBLICA LIBANESE COMPETENTI PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

e

LA REPUBBLICA LIBANESE, in seguito denominata «Libano»,

in seguito denominate congiuntamente «parti»,

VISTO il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio [1] («regolamento Eurojust»), applicato conformemente al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 47, l'articolo 52, paragrafo 1, e l'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento Eurojust,

VISTO, in particolare, l'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento Eurojust, che stabilisce i principi generali per il trasferimento dei dati personali da Eurojust ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, a norma del quale Eurojust può trasferire dati personali a un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

CONSIDERANDO che sia Eurojust che il Libano sono interessati a sviluppare una cooperazione giudiziaria in materia penale stretta e dinamica per affrontare le sfide poste dalle forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo, assicurando nel contempo garanzie adeguate per quanto riguarda i diritti e le libertà fondamentali delle persone, comprese la vita privata e la protezione dei dati personali,

CONVINTE che la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e il Libano sarà reciprocamente vantaggiosa e contribuirà a sviluppare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, aiuterà inoltre il Libano, in particolare, nella lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e alla criminalità finanziaria,

NEL RISPETTO della convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5), firmata a Roma il 4 novembre 1950, che trova riscontro nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella costituzione del Libano,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

[1] Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU UE L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

CAPO I

OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Obiettivi

1. L'obiettivo generale del presente accordo è rafforzare la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e le autorità competenti del Libano nella lotta contro le forme gravi di criminalità.

2. Il presente accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti del Libano, al fine di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione e di quelle del Libano, nonché la loro cooperazione nelle indagini e nel perseguimento delle forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo, assicurando nel contempo garanzie adeguate per quanto riguarda i diritti e le libertà fondamentali delle persone, comprese la vita privata e la protezione dei dati personali.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le parti provvedono affinché Eurojust e le autorità competenti del Libano cooperino nei settori di attività e nell'ambito delle competenze e dei compiti di Eurojust, quali stabiliti nel regolamento Eurojust applicato conformemente al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nel presente accordo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

1) «Eurojust»: l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita dal regolamento Eurojust e successive modifiche;

2) «Stati membri»: gli Stati membri dell'Unione europea;

3) «autorità competente»: per l'Unione, Eurojust e, per il Libano, un'autorità nazionale competente a norma del diritto interno in materia di indagine e perseguimento dei reati, compresa l'attuazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale, che figura nell'elenco dell'allegato II del presente accordo;

4) «organismi dell'Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché le missioni o le operazioni stabilite nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, istituiti dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o sulla base dei medesimi, elencati nell'allegato III del presente accordo;

5) «forme gravi di criminalità»: le forme di criminalità di competenza di Eurojust, in particolare quelle elencate nell'allegato I del presente accordo, compresi i reati connessi;

6) «reati connessi»: i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere reati gravi, per agevolare o compiere reati gravi o per assicurare l'impunità degli autori di reati gravi;

7) «assistente»: una persona che può assistere un membro nazionale di cui al capo II, sezione II, del regolamento Eurojust, e l'aggiunto del membro nazionale o il procuratore di collegamento, di cui rispettivamente al regolamento Eurojust e all'articolo 5 del presente accordo;

8) «procuratore di collegamento»: una persona che ricopre la funzione di pubblico ministero o di giudice o avente pari prerogative in Libano, conformemente al diritto interno del paese, distaccata dal Libano presso Eurojust a norma dell'articolo 5 del presente accordo;

9) «magistrato di collegamento»: un magistrato di cui al regolamento Eurojust, distaccato da Eurojust in Libano a norma dell'articolo 8 del presente accordo;

10) «dati personali»: qualsiasi dato riguardante un interessato;

11) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione;

12) «interessato»: una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, o con riferimento a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di un individuo che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o salute, ottenuti in particolare dall'analisi di un suo campione biologico;

14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

15) «informazioni»: i dati personali e non personali;

16) «violazione dei dati personali»: violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati;

17) «autorità di controllo»: per l'Unione, il Garante europeo della protezione dei dati e, per il Libano, un'autorità pubblica nazionale indipendente responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 21 e che è stata notificata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 4

Punti di contatto

1. Il Libano designa almeno un punto di contatto nell'ambito delle sue autorità nazionali competenti, per agevolare la comunicazione e la cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti del Libano. Il Libano designa tale punto di contatto come suo punto di contatto anche per le questioni relative al terrorismo. Il procuratore di collegamento non è un punto di contatto.

2. Il punto di contatto per il Libano è notificato all'Unione. Il Libano informa Eurojust in caso di cambiamento di un punto di contatto.

Articolo 5

Procuratore di collegamento e personale

1. Per agevolare la cooperazione prevista dal presente accordo, il Libano distacca un procuratore di collegamento presso Eurojust.

2. Il ministro della Giustizia del Libano nomina il procuratore di collegamento e i suoi assistenti. Il mandato e la durata del distacco del procuratore di collegamento sono stabiliti dal Libano di concerto con Eurojust.

3. Il procuratore di collegamento può essere assistito da uno o più assistenti e altro personale di supporto, in funzione del carico di lavoro e di concerto con Eurojust. Se necessario, gli assistenti possono sostituire il procuratore di collegamento o agire a suo nome.

4. Il Libano provvede affinché il procuratore di collegamento e i suoi assistenti siano competenti ad agire in relazione alle autorità giudiziarie straniere.

5. Il procuratore di collegamento e i suoi assistenti hanno accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziario nazionale, nei registri delle persone arrestate, nei registri delle indagini, nei registri del DNA o in qualsiasi altro registro delle autorità pubbliche del Libano qualora tali informazioni siano necessarie per l'espletamento dei loro compiti, conformemente al diritto interno.

6. Il procuratore di collegamento e i suoi assistenti hanno il potere di contattare direttamente le autorità competenti del Libano.

7. Il Libano informa Eurojust della precisa natura e della portata dei poteri giudiziari di cui godono il procuratore di collegamento e i suoi assistenti in Libano per svolgere i loro compiti conformemente al presente accordo.

8. I dettagli dei compiti del procuratore di collegamento e dei suoi assistenti, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Libano, di cui all'articolo 26.

9. I documenti di lavoro del procuratore di collegamento e dei suoi assistenti sono custoditi in modo inviolabile da Eurojust.

Articolo 6

Riunioni operative e strategiche

1. Il procuratore di collegamento, i suoi assistenti e i rappresentanti di altre autorità competenti del Libano, compreso il punto di contatto di cui all'articolo 4, possono partecipare alle riunioni per quanto riguarda le questioni strategiche, su invito del presidente di Eurojust, e alle riunioni per quanto riguarda le questioni operative con l'approvazione dei membri nazionali interessati.

2. I membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, il direttore amministrativo di Eurojust e il personale di Eurojust possono partecipare alle riunioni organizzate dal procuratore di collegamento, dai suoi assistenti o da altri rappresentanti di autorità competenti del Libano, compreso il punto di contatto di cui all'articolo 4.

Articolo 7

Squadre investigative comuni

1. Eurojust può assistere il Libano nella costituzione di squadre investigative comuni con le autorità nazionali di uno Stato membro conformemente alla base giuridica applicabile tra di esse che consente la cooperazione giudiziaria in materia penale, come gli accordi di assistenza reciproca.

2. Eurojust può essere invitata a fornire assistenza finanziaria o tecnica per la gestione di una squadra investigativa comune che sostiene operativamente.

Articolo 8

Magistrato di collegamento

1. Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con il Libano, Eurojust può distaccare un magistrato di collegamento in Libano conformemente al regolamento Eurojust.

2. I dettagli dei compiti del magistrato di collegamento, i suoi diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Libano conformemente all'articolo 26.

CAPO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 9

Finalità del trattamento dei dati personali

1. I dati personali richiesti e ricevuti ai sensi del presente accordo sono trattati unicamente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, entro i limiti di cui all'articolo 10, paragrafo 6, e dei rispettivi mandati delle autorità competenti.

2. Al più tardi all'atto di trasferire i dati personali le autorità competenti indicano chiaramente la o le finalità specifiche per cui i dati sono trasferiti.

Articolo 10

Principi generali di protezione dei dati

1. Ogni parte provvede affinché i dati personali trasferiti e successivamente trattati ai sensi del presente accordo siano:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente e unicamente per le finalità per le quali sono stati trasferiti a norma dell'articolo 9;

b) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

c) esatti e, se necessario, aggiornati; ogni parte provvede affinché le proprie autorità competenti adottino tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare senza indebito ritardo i dati inesatti, tenendo conto delle finalità per le quali sono trattati;

d) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

e) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

2. All'atto di trasferire i dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento («autorità trasferente») può indicare limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo il trasferimento dei dati personali, l'autorità trasferente ne informa l'autorità competente che riceve i dati personali («autorità ricevente»).

3. Ogni parte provvede affinché l'autorità ricevente rispetti le eventuali limitazioni di accesso o ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità trasferente conformemente al paragrafo 2.

4. Ogni parte provvede affinché le proprie autorità competenti mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate per poter dimostrare che il trattamento dei dati è conforme al presente accordo e che i diritti degli interessati sono tutelati.

5. Ogni parte rispetta le garanzie previste dal presente accordo, indipendentemente dalla cittadinanza dell'interessato e senza discriminazioni.

6. Ogni parte provvede affinché i dati personali trasferiti a norma del presente accordo non siano stati ottenuti in violazione dei diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale vincolante per le parti.

Ogni parte provvede affinché i dati personali ricevuti non siano utilizzati per chiedere, emettere o eseguire una pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele o disumano. A tal fine, il Libano notifica a Eurojust l'elenco dei reati punibili con la pena di morte conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, nonché ogni successiva modifica di detto elenco.

7. Ogni parte provvede affinché sia conservata una registrazione di tutti i trasferimenti di dati personali effettuati ai sensi del presente articolo e delle finalità di tali trasferimenti.

Articolo 11

Categorie di interessati e categorie particolari di dati personali

1. Il trasferimento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati è consentito solo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per indagare e perseguire un reato grave.

2. Il trasferimento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e di dati genetici, dati biometrici trattati per identificare in modo univoco una persona fisica o dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona è consentito solo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per indagare e perseguire un reato grave.

3. Le parti provvedono affinché il trattamento di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 sia soggetto a garanzie supplementari, tra cui limitazioni di accesso, misure di sicurezza supplementari e limitazioni ai trasferimenti successivi.

Articolo 12

Trattamento automatizzato dei dati personali

Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato dei dati personali trasferiti, compresa la profilazione, che comportano conseguenze giuridiche negative per l'interessato o incidono significativamente sulla sua persona, salvo che siano autorizzate da disposizioni di legge per indagare e perseguire un reato grave che prevedano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, compreso almeno il diritto di ottenere l'intervento umano.

Articolo 13

Trasferimento successivo dei dati personali ricevuti

1. Il Libano provvede affinché alle sue autorità competenti sia vietato trasferire dati personali ricevuti a norma del presente accordo ad altre autorità libanesi, salvo che sussistano tutte le condizioni seguenti:

a) Eurojust ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare;

b) il trasferimento successivo è effettuato unicamente per le finalità per le quali i dati sono stati trasferiti a norma dell'articolo 9; e

c) il trasferimento è soggetto alle stesse condizioni e garanzie che si applicano al trasferimento originario.

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, l'autorizzazione preliminare non è necessaria se i dati personali sono condivisi tra autorità competenti del Libano.

2. Il Libano provvede affinché alle sue autorità competenti sia vietato trasferire dati personali ricevuti a norma del presente accordo alle autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, salvo che sussistano tutte le condizioni seguenti:

a) il trasferimento successivo riguarda dati personali diversi da quelli di cui all'articolo 11;

b) Eurojust ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare; e

c) il trasferimento successivo ha la stessa finalità del trasferimento da parte di Eurojust.

3. Eurojust concede l'autorizzazione a norma del paragrafo 2, lettera b), solo se e nella misura in cui sia in vigore una decisione di adeguatezza, un accordo di cooperazione o un accordo internazionale che preveda garanzie adeguate con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, ai sensi del regolamento Eurojust, che in ogni caso disciplini il trasferimento successivo.

4. L'Unione provvede affinché a Eurojust sia vietato trasferire dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo a organismi dell'Unione diversi da quelli elencati all'allegato III, alle autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, salvo che sussistano tutte le condizioni seguenti:

a) il trasferimento riguarda dati personali diversi da quelli di cui all'articolo 11;

b) il Libano ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare;

c) il trasferimento successivo ha la stessa finalità del trasferimento da parte dell'autorità trasferente del Libano; e

d) in caso di trasferimento successivo alle autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, è in vigore una decisione di adeguatezza, un accordo di cooperazione o un accordo internazionale che preveda garanzie adeguate per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, ai sensi del regolamento Eurojust, che disciplini in ogni caso il trasferimento successivo.

Le condizioni di cui al primo comma non si applicano quando Eurojust condivide i dati personali con gli organismi dell'Unione elencati nell'allegato III o con le autorità responsabili delle indagini e del perseguimento di reati gravi negli Stati membri.

Articolo 14

Diritto di accesso

1. Le parti provvedono affinché l'interessato abbia il diritto di ottenere dalle autorità che trattano i dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo la conferma che i dati personali che lo riguardano sono trattati ai sensi del presente accordo e, in tal caso, di accedere almeno alle informazioni in merito a quanto segue:

a) le finalità e la base giuridica del trattamento, le categorie di dati trattati e, se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;

b) l'esistenza del diritto di ottenere dall'autorità la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali;

c) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

d) la comunicazione, con un linguaggio semplice e chiaro, dei dati personali oggetto del trattamento nonché di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di cui all'articolo 21 e le coordinate di contatto di detta autorità.

Nei casi in cui è esercitato il diritto di accesso di cui al primo comma, l'autorità trasferente è consultata su base non vincolante prima che sia adottata una decisione definitiva sulla richiesta di accesso.

2. Le parti provvedono affinché l'autorità competente dia seguito alla richiesta senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

3. Le parti possono prevedere che la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 sia rinviata, rifiutata o limitata nella misura e per il tempo in cui tale rinvio, rifiuto o limitazione costituisce una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato, per:

a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

b) non compromettere la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

c) proteggere la sicurezza pubblica;

d) proteggere la sicurezza nazionale; oppure

e) proteggere i diritti e le libertà di altri, inclusi le vittime e i testimoni.

4. Le parti provvedono affinché l'autorità competente informi per iscritto l'interessato in merito:

a) a eventuali rinvii, rifiuti o limitazioni dell'accesso e ai relativi motivi; e

b) alla possibilità di proporre reclamo alla rispettiva autorità di controllo o di proporre un ricorso giurisdizionale.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera a), possono essere omesse qualora ciò comprometta la finalità del rinvio, del rifiuto o della limitazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 15

Diritto di rettifica, cancellazione o limitazione

1. Le parti provvedono affinché l'interessato abbia il diritto di ottenere dalle autorità che trattano i dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere la rettifica include il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti trasferiti ai sensi del presente accordo.

2. Le parti provvedono affinché l'interessato abbia il diritto di ottenere dalle autorità che trattano i dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo la cancellazione dei dati personali che lo riguardano qualora il trattamento dei dati personali violi l'articolo 10, paragrafo 1, o l'articolo 11, paragrafo 2, o qualora i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale al quale sono soggette le autorità.

3. Le parti possono prevedere la possibilità che le autorità concedano una limitazione del trattamento anziché la rettifica o la cancellazione dei dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 se:

a) l'esattezza dei dati personali è contestata dall'interessato e la loro esattezza o inesattezza non può essere accertata; oppure

b) i dati personali devono essere conservati a fini probatori.

4. L'autorità trasferente e l'autorità che tratta i dati personali si informano reciprocamente dei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L'autorità che tratta i dati rettifica, cancella o limita il trattamento dei dati personali in questione conformemente all'azione intrapresa dall'autorità trasferente.

5. Le parti provvedono affinché l'autorità che ha ricevuto una richiesta di cui al paragrafo 1 o 2 informi per iscritto l'interessato, senza indebito ritardo, che i dati personali sono stati rettificati o cancellati o che il loro trattamento è stato limitato.

6. Le parti provvedono affinché l'autorità che ha ricevuto una richiesta di cui al paragrafo 1 o 2 informi per iscritto l'interessato in merito:

a) all'eventuale rifiuto della richiesta e ai relativi motivi;

b) alla possibilità di proporre reclamo alla rispettiva autorità di controllo; e

c) alla possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo possono essere omesse alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 16

Notifica di una violazione dei dati personali alle autorità interessate

1. In caso di violazione dei dati personali riguardante dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo, le parti provvedono affinché le rispettive autorità si notifichino reciprocamente la violazione e la notifichino alla rispettiva autorità di controllo senza ritardo, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e adottino misure per attenuarne i possibili effetti pregiudizievoli.

2. La notifica deve descrivere almeno:

a) la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero di interessati in questione nonché le categorie e il numero di registrazioni dei dati personali in questione;

b) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

c) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte dell'autorità che tratta i dati per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

3. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore indebito ritardo.

4. Le parti provvedono affinché le rispettive autorità documentino qualsiasi violazione dei dati personali riguardanti i dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, consentendo in tal modo alle rispettive autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

Articolo 17

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Le parti provvedono affinché, quando la violazione dei dati personali di cui all'articolo 16 è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, le rispettive autorità comunichino la violazione all'interessato senza indebito ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e c).

3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se:

a) ai dati personali oggetto della violazione sono state applicate misure tecnologiche o organizzative di protezione appropriate per rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi;

b) sono state successivamente adottate misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati; oppure

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati, in particolare a motivo del numero di casi in questione, nel qual caso l'autorità procede a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

4. La comunicazione all'interessato può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 18

Conservazione, esame, rettifica e cancellazione dei dati personali

1. Le parti provvedono affinché siano stabiliti termini adeguati per la conservazione dei dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo, o per un riesame periodico della necessità di conservarli, in modo che tali dati siano conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trasferiti.

2. In ogni caso, la necessità di un'ulteriore conservazione è esaminata entro tre anni dal trasferimento dei dati personali.

3. Se un'autorità trasferente ha motivo di ritenere che i dati personali da essa precedentemente trasferiti siano errati, inesatti o non aggiornati o che tali dati non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità ricevente, la quale rettifica o cancella i dati personali e ne dà notifica all'autorità trasferente.

4. Se un'autorità competente ha motivo di ritenere che i dati personali da essa precedentemente ricevuti siano errati, inesatti o non aggiornati o che tali dati non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità trasferente, la quale esprime la sua posizione al riguardo.

Se l'autorità trasferente ritiene che i dati personali siano errati, inesatti o non aggiornati o che tali dati non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità ricevente, la quale rettifica o cancella i dati personali e ne dà notifica all'autorità trasferente.

Articolo 19

Registrazione e documentazione

1. Le parti provvedono affinché siano registrati o altrimenti documentati la raccolta, la modifica, l'accesso, la divulgazione, compreso il trasferimento successivo, la combinazione e la cancellazione di dati personali. A fini di maggiore certezza, le parti garantiscono che sia possibile verificare e individuare i dati personali che sono stati consultati, da chi e quando.

2. Le registrazioni o documentazione di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta, e sono usate soltanto ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e del controllo interno e per garantire adeguatamente l'integrità e la sicurezza dei dati.

Articolo 20

Sicurezza dei dati

1. Le parti garantiscono che siano messe in atto misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo.

2. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati, le parti garantiscono che siano messe in atto misure dirette a:

a) negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature);

b) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

c) impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione);

d) impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);

e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);

f) garantire che sia possibile verificare e accertare a quali entità possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione);

g) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell'introduzione);

h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante il loro trasferimento o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

i) garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino);

j) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente («affidabilità») e che i dati personali conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).

Articolo 21

Autorità di controllo

1. Le parti provvedono affinché una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili della protezione dei dati vigilino sull'attuazione del presente accordo e ne garantiscano il rispetto, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Le parti provvedono affinché:

a) ogni autorità di controllo agisca in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri;

b) ogni autorità di controllo non subisca pressioni esterne, dirette o indirette, e non solleciti né accetti istruzioni;

c) i membri di ogni autorità di controllo abbiano un mandato garantito, comprese garanzie contro la rimozione arbitraria.

3. Le parti provvedono affinché ogni autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'efficace svolgimento dei suoi compiti ed esercizio dei suoi poteri.

4. Le parti provvedono affinché ogni autorità di controllo disponga di effettivi poteri di indagine e intervento che le consentano di esercitare una vigilanza sugli organismi che controlla e di agire in sede giudiziaria.

5. Le parti provvedono affinché ogni autorità di controllo sia competente a ricevere e trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali.

Articolo 22

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

1. Le parti provvedono affinché, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni interessato abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode ai sensi del presente accordo siano stati violati a seguito di un trattamento dei propri dati personali in violazione del presente accordo.

2. Il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo comprende il diritto al risarcimento, alle condizioni stabilite nel rispettivo quadro giuridico di ciascuna parte, di eventuali danni causati all'interessato da tale trattamento a seguito di una violazione del presente accordo.

CAPO III

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Articolo 23

Scambio di informazioni classificate UE e di informazioni sensibili non classificate

Lo scambio di informazioni classificate UE o di informazioni sensibili non classificate, se necessario ai sensi del presente accordo, e la loro protezione sono disciplinati da un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Libano.

CAPO IV

RESPONSABILITÀ

Articolo 24

Responsabilità e risarcimento dei danni

1. Le autorità competenti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Eurojust né le autorità competenti del Libano possono invocare il fatto che l'altra parte abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una persona lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico.

2. Se un'autorità competente versa un risarcimento a una persona ai sensi del paragrafo 1 e la sua responsabilità è dovuta all'uso di informazioni erroneamente comunicate dall'altra autorità competente, o comunicate a seguito del mancato rispetto dei suoi obblighi da parte dell'altra autorità competente, quest'ultima rimborsa l'importo versato a titolo di risarcimento, a meno che le informazioni siano state utilizzate in violazione del presente accordo.

3. Eurojust e le autorità competenti del Libano non esigono reciprocamente alcun risarcimento di danni a titolo punitivo o non risarcitorio.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Spese

Le parti provvedono affinché le autorità competenti sopportino le proprie spese derivanti dall'attuazione del presente accordo, salvo diversa disposizione del presente accordo, dell'accordo di lavoro o di un accordo separato.

Articolo 26

Accordo di lavoro

1. Le modalità della cooperazione tra le parti ai fini dell'attuazione del presente accordo sono oggetto di un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Libano conformemente al regolamento Eurojust.

2. L'accordo di lavoro sostituisce qualsiasi accordo di lavoro esistente tra Eurojust e le autorità competenti del Libano.

Articolo 27

Relazione con altri strumenti internazionali

Il presente accordo non pregiudica né incide o influisce in altro modo su accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali o trattati di assistenza giudiziaria, altri accordi o intese di cooperazione o relazioni di cooperazione giudiziaria a livello operativo in materia penale tra il Libano e qualsiasi Stato membro.

Articolo 28

Notifica dell'attuazione

1. Le parti provvedono affinché ogni autorità competente renda accessibile al pubblico le proprie coordinate di contatto e un documento che delinea, con un linguaggio semplice e chiaro, le informazioni relative alle garanzie per i dati personali sancite dal presente accordo, comprese informazioni riguardanti almeno gli elementi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e c), e i mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. Ciascuna parte provvede affinché una copia di tale documento sia fornita all'altra parte.

2. Qualora non esistano già, le parti istituiscono per legge le garanzie e gli obblighi a norma del capo II e le autorità competenti adottano norme che specificano le modalità di applicazione pratica del rispetto di tali disposizioni. Una copia di tali prescrizioni legali e regole attuative è inviata all'altra parte e alla rispettiva autorità di controllo.

3. Le parti si notificano reciprocamente l'autorità di controllo incaricata di vigilare sull'attuazione del presente accordo e di garantirne il rispetto, conformemente all'articolo 21.

Articolo 29

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3. Il presente accordo entra in applicazione il primo giorno successivo alla data in cui sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le parti hanno firmato un accordo di lavoro ai sensi dell'articolo 26;

b) le parti si sono notificate reciprocamente che gli obblighi previsti dal presente accordo sono stati pienamente attuati, inclusi quelli di cui all'articolo 28; e

c) ciascuna parte ha informato la parte notificante che la notifica di cui alla lettera b) del presente comma è stata accettata.

Le parti si scambiano notifiche scritte che confermano il soddisfacimento delle condizioni di cui al primo comma.

4. Una parte rinvia il trasferimento di dati personali qualora e fino a quando l'altra parte cessi di prevedere e attuare le garanzie e gli obblighi a norma del capo II del presente accordo.

Articolo 30

Modifiche

1. Il presente accordo può essere modificato per iscritto in qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti, mediante uno scambio di notifiche.

2. Le parti possono concordare aggiornamenti degli allegati mediante scambio di note diplomatiche.

Articolo 31

Riesame e valutazione

1. Le parti riesaminano congiuntamente l'attuazione del presente accordo un anno dopo la sua entrata in applicazione e successivamente a intervalli regolari, nonché su richiesta di una delle parti e quando concordato tra le parti.

2. Le parti valutano congiuntamente il presente accordo quattro anni dopo la sua entrata in applicazione.

3. Le parti decidono in anticipo le modalità del riesame e si comunicano reciprocamente la composizione dei rispettivi gruppi. Ciascun gruppo comprende esperti in materia di protezione dei dati e cooperazione giudiziaria. Fatta salva la normativa applicabile, tutti i partecipanti al riesame rispettano la riservatezza delle discussioni e hanno le idonee autorizzazioni di sicurezza. Ai fini di qualsiasi riesame, le parti garantiscono l'accesso alla documentazione, ai sistemi e al personale pertinenti.

Articolo 32

Risoluzione delle controversie e clausola di sospensione

1. In caso di controversia sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'attuazione del presente accordo o su qualsiasi questione correlata, i rappresentanti delle parti si consultano e avviano negoziati al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, una parte ha il diritto di sospendere il trasferimento di dati personali a un'altra parte se dispone di prove sostanziali del fatto che l'altra parte viola sistematicamente o in modo sostanziale le disposizioni del presente accordo o che è imminente una violazione sostanziale. La parte che dispone la sospensione ne informa immediatamente l'altra parte.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in caso di violazione sostanziale o di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo o qualora vi sia motivo di ritenere che tale violazione sostanziale o mancato adempimento degli obblighi possa verificarsi nel prossimo futuro, ciascuna parte può sospendere l'applicazione del presente accordo, in tutto o in parte, mediante notifica scritta all'altra parte.

Tale notifica scritta può essere effettuata solo dopo che le parti si siano impegnate in un ragionevole periodo di consultazione senza giungere a una soluzione. La sospensione ha effetto decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della notifica. La sospensione può essere revocata dalla parte che l'ha notificata, mediante notifica scritta all'altra parte. La sospensione è revocata non appena ricevuta tale notifica.

4. Nonostante la sospensione a norma del paragrafo 2 o 3, le informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo e che sono state trasferite prima della sua sospensione continuano ad essere trattate conformemente al presente accordo.

Articolo 33

Denuncia

1. Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

2. Le informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo e che sono state trasferite prima della sua denuncia continuano ad essere trattate conformemente al presente accordo quale vigente al momento della sua denuncia.

3. In caso di denuncia le parti raggiungono un accordo sull'ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono già state scambiate tra loro. Se non viene raggiunto un accordo, ciascuna parte è autorizzata a richiedere che le informazioni da essa comunicate siano distrutte o le siano restituite.

Articolo 34

Notifiche

1. Le notifiche effettuate conformemente al presente accordo sono inviate:

a) per il Libano, al ministero della Giustizia del Libano;

b) per l'Unione, alla Commissione europea.

2. Le informazioni sul destinatario delle notifiche di cui al paragrafo 1 possono essere aggiornate per via diplomatica.

Articolo 35

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale la versione inglese.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Брюксел на втори декември две хиляди двадесет и пета година.

Hecho en Bruselas, el dos de diciembre de dos mil veinticinco.

V Bruselu dne druhého prosince dva tisíce dvacet pět.

Udfærdiget i Bruxelles den anden december to tusind og femogtyve.

Geschehen zu Brüssel am zweiten Dezember zweitausendfünfundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne viienda aasta detsembrikuu teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δύο Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι πέντε.

Done at Brussels on the second day of December in the year two thousand and twenty five.

Fait à Bruxelles, le deux décembre deux mille vingt-cinq.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an dara lá de Nollaig sa bhliain dhá mhíle fiche a cúig.

Sastavljeno u Bruxellesu drugog prosinca godine dvije tisuće dvadeset pete.

Fatto a Bruxelles, addì due dicembre duemilaventicinque.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit piektā gada otrajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt penktų metų gruodžio antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezerhuszonötödik év december havának második napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tieni jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u ħamsa u għoxrin.

Gedaan te Brussel, twee december tweeduizend vijfentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia drugiego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego.

Feito em Bruxelas, em dois de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Întocmit la Bruxelles la doi decembrie două mii douăzeci şi cinci.

V Bruseli druhého decembra dvetisícdvadsaťpäť.

V Bruslju, drugega decembra dva tisoč petindvajset.

Tehty Brysselissä toisena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den andra december år tjugohundratjugofem.

حُرِّر في بروكسل، في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر عام ألفين وخمسة وعشرين.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

عن الاتحاد الأوروبي

За Република Ливан
Por la República Libanesa
Za Libanonskou republiku
For Den Libanesiske Republik
Für die Libanesische Republik
Liibanoni Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου
For the Republic of Lebanon
Pour la République libanaise
Thar ceann Phoblacht na Liobáine
Za Libanonsku Republiku
Per la Repubblica libanese
Libānas Republikas vārdā –
Libano Respublikos vardu
a Libanoni Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Libaniża
Voor de regering van de Republiek Libanon
W imieniu Republiki Libańskiej
Pela República Libanesa
Pentru Republica Libaneză
Za Libanonskú republiku
Za Republiko Libanon
Libanonin tasavallan puolesta
För Republiken Libanon

عن الجمهورية اللبنانية

ALLEGATO I

Forme gravi di criminalità

(Articolo 3, punto 5))

— terrorismo

— criminalità organizzata

— traffico di stupefacenti,

— attività di riciclaggio del denaro,

— criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,

— organizzazione del traffico di migranti,

— tratta di esseri umani,

— criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,

— omicidio volontario e lesioni personali gravi,

— traffico illecito di organi e tessuti umani,

— rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

— razzismo e xenofobia,

— rapina e furto aggravato,

— traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,

— truffe e frodi,

— reati contro gli interessi finanziari dell'Unione,

— abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario,

— racket e estorsioni,

— contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

— falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsificati,

— falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,

— criminalità informatica,

— corruzione,

— traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

— traffico illecito di specie animali protette,

— traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

— criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi,

— traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

— abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali,

— genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Le forme di criminalità di cui al presente allegato sono valutate dalle autorità competenti libanesi conformemente alla legislazione libanese.

ALLEGATO II

Autorità competenti della Repubblica libanese e loro competenze

(Articolo 3, punto 3))

Le autorità competenti del Libano alle quali Eurojust può trasferire i dati sono le seguenti:

Autorità	Descrizione delle competenze
Ministero della Giustizia	Il ministero della Giustizia è l'autorità centrale che riceve le richieste di assistenza giudiziaria reciproca dal ministero degli Affari esteri e le trasmette al procuratore generale della Corte di cassazione.
Procuratore generale della Corte di cassazione	Il procuratore generale della Corte di cassazione è il superiore gerarchico di tutti i magistrati della procura, motivo per cui riceve tutte le richieste internazionali di cooperazione per le cause in carico alla Procura.
Organi giurisdizionali penali e giudici	Gli organi giurisdizionali penali sono la Corte penale di cassazione, i tribunali penali, le sezioni d'accusa e le corti d'appello per reati giudicati in ciascun dipartimento del territorio libanese. I giudici penali sono i giudici istruttori di ciascun dipartimento del territorio libanese e i giudici penali unici competenti in materia di reati commessi in ciascun distretto.

ALLEGATO III

Elenco degli organismi dell'Unione

(Articolo 3, punto 4))

Organismi dell'Unione con cui Eurojust può condividere dati personali:

— Banca centrale europea (BCE)

— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

— Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

— Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

— Missioni o operazioni stabilite nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, limitatamente alle attività di contrasto e giudiziarie

— Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

— Procura europea (EPPO)